

N. R.G. 2025/4229



## TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA

## SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **4229/2025** promossa da:**ALBERTO** (C.F. )  
)

ATTORI

contro

**KRUK INVESTIMENTI SRL** (C.F. )

CONVENUTO

Il Giudice dott. Margherita Longhi,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.1.2026;  
letti gli atti e i documenti di causa;  
letta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;  
rilevato che:

-l'eccezione della convenuta sulla qualificazione delle fidejussioni per cui è causa quali contratti autonomi di garanzia non appare persuasiva, posto che i contratti non contengono la clausola "a prima richiesta e senza eccezioni";

-quanto all'opponente Alberto questo ha lamentato l'intervenuta decadenza dell'istituto di credito per violazione del termine previsto dall'art 6 della fideiussione sottoscritta (36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita). La difesa non pare fondata considerato che, come già affermato da questo Tribunale, la fideiussione contiene la clausola "a semplice richiesta scritta", la banca ha inviato richiesta di adempimento stragiudiziale in data 6.12.2019 unitamente alla comunicazione di revoca dei rapporti in essere (cfr doc. 6 del fascicolo monitorio; cfr Cass. 22346/2017) e quindi nel rispetto del termine indicato;

-quanto, invece, all'opponente Antonella questa riveste la qualifica di consumatore e ai sensi dell'art 7 del contratto di garanzia "qualora, invece, il fideiussore rivesta la qualità di "consumatore" ai sensi dell'art.3 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206, il fideiussore è tenuto a pagare alla Banca nei termini da questa pattuiti con il debitore principale quanto dovutole per capitale, interessi, spese e tasse ed ogni altro accessorio". Pertanto, nei suoi confronti non trova applicazione la previsione "a semplice richiesta scritta" sicchè non è sufficiente la richiesta stragiudiziale inviata, dovendo la banca agire in via giudiziale nei confronti della debitrice principale;

ritenuto, pertanto, che possa essere concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo nei soli confronti dell'opponente Alberto posto che rispetto ad Antonella l'opposizione appare fondata su prova scritta o di pronta soluzione;

ritenuto che non è necessario svolgere il procedimento di mediazione obbligatoria, posto che non sono state fatte contestazioni relativamente al rapporto garantito (contratto di mutuo e accessorio conto corrente), sicchè vengono in rilievo solo le fidejussioni e non anche un contratto bancario (cfr Cass. 31209/2022);



ritenuta la causa matura per la decisione;

PQM

Concede la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto nei soli confronti di Alberto

rinvia la causa per la discussione e decisione ai sensi dell'art 281 sexies cpc all'udienza del 9.4.2026 ad ore 12.15 con termine per il deposito di brevi note conclusive sino al 30.3.2026.

Si comunichi.

Padova, 23 gennaio 2026

Il Giudice  
dott. Margherita Longhi

